



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**DISEGNO DI LEGGE DI  
BILANCIO 2024**

## DISEGNO DI LEGGE (AS 926)

### Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024

### e Bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

---

#### Sommario

<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE</b> .....	4
1. Misure fiscali per il <i>welfare</i> aziendale (art. 6).....	4
2. Misure in materia di imposte (art. 11) .....	4
2.1. Proroga <i>Sugar tax</i> (comma 1) .....	4
2.2. Iva prodotti femminili e per infanzia (comma 2).....	4
2.3. Accise sui tabacchi (comma 3).....	5
3. Deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione (art. 11, commi da 4 a 6).....	5
4. Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati (art. 12) .....	6
5. Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti (art. 16).....	6
6. Misure di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico (art. 17) .....	7
7. Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (art. 18) .....	7
7.1. Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi (comma 1) .....	7
7.2. Modifiche alla disciplina sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (commi 2-5).....	9
8. Imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea (art. 19) .....	10
9. Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del Testo Unico delle imposte sui redditi (art. 20) .....	10
10. Misure in materia di variazione dello stato dei beni (art. 21).....	11
11. Misure di contrasto all'evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti e di pignoramento dei rapporti finanziari (art. 23) .....	12
11.1. Ritenuta sui bonifici parlanti (comma 1) .....	12
11.2. Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (commi 2 e 3).....	12
11.3. Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (comma 4, lett. a)) .....	12
11.4. Imposta sui valori finanziari detenuti all'estero (comma 4, lett. b)).....	13
11.5. Costituzione diritti reali di godimento (comma 5 lett. a)) .....	13
11.6. Redditi diversi (comma 5, lett. b)).....	13
11.7. Plusvalenze relative a metalli preziosi (comma 5, lett. c)).....	13

11.8. Immatricolazione di veicoli provenienti da Vaticano e San Marino (comma 6)...	13
11.9. Esclusione della compensazione per ruoli superiori a 100.000 euro (commi 7, lett. b), e 9).....	14
11.10 Compensazioni conservizi telematici Agenzia delle Entrate (commi 8-9).....	14
11.11. Attività di verifica su partite IVA (comma 12).....	14
11.12. Cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo (comma 13).....	15
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI.....</b>	<b>15</b>
1. Proroga dei termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione e rifinanziamento del Fondo prima casa (art. 3).....	15
2. Antiriciclaggio: banche dati informatiche per i professionisti presso gli organismi di autoregolamentazione (art. 22).....	15
3. Misure in materia di rischi catastrofali (art. 24).....	16
4. Modifica copertura credito d'imposta ZES Unica del Mezzogiorno (art. 52).....	17
5. Misure in favore delle imprese (art. 54).....	17
6. Garanzie concesse dalla SACE S.p.A. a condizioni di mercato e garanzia green (art. 55).....	18
7. Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli uffici speciali per la ricostruzione (art. 72).....	18
7.1. Sisma Abruzzo 2009 (comma 3).....	18
7.2. Sisma Emilia-Romagna e Lombardia 2012 (commi 5, 6 e 8).....	19
7.3. Sisma Centro Italia 2016 (commi 9, 10, 13, 14, 16, 19-21, 25, 27 e 28).....	19
7.4. Sisma Isola di Ischia 2017 (commi 29 e 30).....	20
7.5. Sisma Molise e Area Etnea 2017 (commi 31 e 32).....	20
8. Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (art. 73).....	21
9. Semplificazioni per favorire l'offerta di servizi di prelievo di contante presso gli esercizi commerciali diffusi sul territorio (art. 85, comma 3).....	22
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICHE SOCIALI.....</b>	<b>22</b>
1. Detassazione dei premi di risultato (art. 7).....	22
2. Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere (art. 9).....	22
3. Indennità di discontinuità reddituale – ISCRO (art. 31).....	23
4. Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzo del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 34).....	24
5. Misure in materia di congedi parentali (art. 36).....	26
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE.....</b>	<b>26</b>
1. Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 5).....	26

2. Misure di contrasto all'evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti (art. 23, commi 7, lett. a), 10 e 11).....	26
3. Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata di cui all'art. 24 D.l. 201/2011 (art. 26).....	27
4. Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione (art. 27).....	28
5. Disposizioni in materia di adempimenti contributivi (art. 28) .....	28
6. Rideterminazione indicizzazione pensioni per l'anno 2024 (art. 29) .....	28
7. Misure di flessibilità in uscita (art. 30) .....	29
8. Disposizioni in materia di adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali (art. 33) .....	30
9. Incremento della misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (art. 35) .....	30
10. Decontribuzione delle lavoratrici madri (art. 37) .....	31
11. Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità (art. 40).....	31
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA .....</b>	<b>31</b>
1. Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di <i>bonus</i> sociale elettrico (art. 4) .....	31
2. Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative alla <i>plastic tax</i> (art. 11, comma 1, lettera a)).....	31
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE .....</b>	<b>32</b>
1. Modifica della misura dell'indennità di malattia della gente di mare (art. 32) .....	32
2. Norme in materia di investimenti e Commissari Straordinari (art. 56, commi 1-3, 5 e 6).....	32
3. Fondo prosecuzione delle opere pubbliche (art. 57).....	33
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO .....</b>	<b>33</b>
1. Interventi per il Giubileo – Imposta di soggiorno (art. 82, commi 2 e 3) .....	33
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA .....</b>	<b>34</b>
1. <i>Tax credit</i> cinema (art. 14) .....	34
2. Disposizioni sui beni culturali (art. 64, commi 3, 5 e 6).....	36
<b>DISPOSIZIONI VARIE .....</b>	<b>37</b>
1. Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te» (art. 2) .....	37
2. Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati (art. 46).....	37
3. Investimenti per le regioni a statuto ordinario (art. 78) .....	37
4. Contributi alla progettazione degli enti locali (art. 81) .....	38

## DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

### 1. Misure fiscali per il *welfare* aziendale (art. 6)

Per il solo anno 2023, il decreto-legge n. 48 del 2023 ha previsto l'innalzamento della soglia di tassazione dei c.d. *fringe benefit* a 3.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, lasciando l'originario limite di 258,23 euro (fissato dall'art. 51, comma 3, del TUIR) per gli altri lavoratori.

Con l'articolo in esame, limitatamente al periodo d'imposta 2024, è stabilito che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti non concorre a formare il reddito:

1. entro il limite complessivo di 1.000 euro, per la generalità dei lavoratori dipendenti;
2. entro il limite complessivo di 2.000 euro, per i lavoratori dipendenti che dichiarano ai datori di lavoro di avere figli "a carico" (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati), comunicandone il codice fiscale. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 12 del TUIR, i figli di età non superiore a ventiquattro anni sono "a carico" dei genitori, qualora abbiano un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro, mentre i figli di età superiore a 24 anni sono "a carico" dei genitori, qualora il reddito complessivo non sia superiore a 2.840,51 euro.

Inoltre, è introdotta la possibilità di considerare nel nuovo limite di 1000 euro o di 2000 euro anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

### 2. Misure in materia di imposte (art. 11)

#### 2.1. Proroga *Sugar tax* (comma 1)

Con il comma 1 dell'articolo in esame, è prorogata l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024, dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche (*sugar tax*, di cui all'articolo 1, commi da 661 a 674, della legge 30 dicembre 2019, n. 160).

#### 2.2. Iva prodotti femminili e per infanzia (comma 2)

Il comma 2 dell'articolo in esame, mediante una modifica della Tabella A, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede un aumento dell'aliquota IVA, dal 5% al 10%, per i seguenti prodotti:

1. latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso;
2. prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali; pannolini per bambini.

### **2.3. Accise sui tabacchi (comma 3)**

Il comma 3 dell'articolo in esame, mediante una modifica al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (c.d. T.U. accisa), stabilisce che:

1. in tema di tabacchi lavorati, l'importo specifico fisso (il quale, insieme all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico, determina l'ammontare dell'accisa), per l'anno 2024, passa da 28,20 euro per 1.000 sigarette a 29,30 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, passa da 28,70 euro per 1.000 sigarette a 29,50 euro per 1.000 sigarette;
2. in tema di tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, l'accisa minima passa, per l'anno 2024, da euro 140 il chilogrammo a euro 147,50 il chilogrammo e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, da euro 140 il chilogrammo a euro 148,50 il chilogrammo;
3. in tema di sigarette, l'onere fiscale minimo (dato dalla somma di IVA e accise) passa, per l'anno 2024, dal 98,50 per cento dell'onere fiscale gravante sul Prezzo Medio ponderato al 98,70 per cento e, a partire dall'anno 2025, dal 98,60 per cento al 98,80 per cento;
4. in tema di tabacchi da inalazione senza combustione, la percentuale di assoggettamento all'accisa passa, a partire dal 1° gennaio 2026, dal 41 per cento al 42 per cento;
5. in tema di prodotti succedanei dei prodotti da fumo, la percentuale di assoggettamento all'imposta di consumo è pari, fino al 31 dicembre 2024, al 16 per cento e all'11 per cento dal 1° gennaio 2025, al 17 per cento e al 12 per cento, dal 1° gennaio 2026.

### **3. Deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione (art. 11, commi da 4 a 6)**

Le disposizioni dettate dai commi da 4 a 6 intervengono sulla disciplina concernente la deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione, di cui all'art. 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

In particolare, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, il comma 4 dispone il differimento, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e a quello successivo, della quota di deduzione pari all'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi (stock di svalutazioni e perdite su crediti), non dedotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e scaglionate secondo un piano di ammortamento, ai sensi del comma 4, ai fini Ires, e comma 9, ai fini Irap, del citato articolo 16.

Analogamente, la disposizione dettata dal successivo comma 5 prevede il differimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e a quello successivo, della quota di deduzione del 3 per cento dello stesso ammontare dei componenti negativi, riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026.

Infine, il comma 6 indica i criteri per la determinazione degli acconti, al fine di rendere operativa la nuova disciplina già per l'acconto riguardante i periodi d'imposta in corso

al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2026 e, per il saldo, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e a quello successivo.

#### **4. Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati (art. 12)**

L'articolo in esame prevede che le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applichino anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

Le aliquote delle imposte sostitutive delle imposte dirette sono stabilite nella misura del 16 per cento. Le imposte sostitutive potranno essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024. Sull'importo delle rate successive alla prima saranno dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.

La redazione e il giuramento della perizia dovranno essere effettuati entro la data del 30 giugno 2024.

L'articolo in esame stabilisce, infine, che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze (di cui all'art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR), per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, in luogo del costo o valore di acquisto, potrà essere assunto il valore normale (ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera a), del TUIR), con riferimento al mese di dicembre 2023.

#### **5. Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti (art. 16)**

L'articolo in esame apporta alcune modifiche alla disciplina fiscale delle plusvalenze, contenuta nell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), intervenendo, nello specifico, sul tema delle plusvalenze da partecipazioni qualificate.

In particolare, attraverso l'aggiunta del comma 2-bis, il trattamento della non concorrenza alla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, da parte di società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, viene ora esteso alle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate da società ed enti commerciali residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e soggetti ad una imposta sul reddito delle società nello Stato di residenza.

Pertanto, ai fini della determinazione della base imponibile, è previsto che le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (di cui alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 67, del Tuir) - diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4 del medesimo articolo 68 - sono sommate algebricamente, per il 5 per cento del loro ammontare, alla corrispondente quota delle relative minusvalenze.

Nel caso in cui, invece, le minusvalenze realizzate a seguito delle cessioni in parola siano superiori alle plusvalenze, la nuova disposizione concede la possibilità di riportare l'eccedenza in deduzione, fino alla concorrenza del 5 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

La nuova disciplina si applica, dunque, alle cessioni di partecipazioni qualificate in società di cui all'articolo 5 e nei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, a condizione che integrino i requisiti previsti alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir (ossia: a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione; b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; c) residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato; d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55 del Tuir).

Per coordinare le disposizioni introdotte dal nuovo comma 2-bis con il resto della disciplina, le plusvalenze realizzate ai sensi del citato comma 2-bis vengono inserite tra quelle per le quali non trova applicazione il successivo comma 5, in materia di compensazione generale tra plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere c), c-bis) e c-ter) dell'articolo 67 del Tuir.

## **6. Misure di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico (art. 17)**

Le disposizioni dettate dall'articolo in esame intervengono sul contrasto all'evasione nell'ambito del lavoro del settore domestico, prevedendo la realizzazione di una connessione e interoperabilità delle banche dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per lo scambio e l'analisi dei dati, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate.

Al fine, quindi, di favorire l'adempimento spontaneo del singolo contribuente, l'Agenzia delle Entrate mette a sua disposizione i dati e le informazioni da essa acquisiti, che saranno utilizzati anche per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.

Viene previsto, infine, che l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale effettuino attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, realizzando, altresì, interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.

## **7. Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (art. 18)**

### **7.1. Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi (comma 1)**

Il comma 1 dell'articolo in esame interviene sul regime fiscale delle locazioni brevi (ossia, locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni).



In particolare, nelle ipotesi di locazione di due o più appartamenti per ciascun periodo d'imposta, da parte persone fisiche che operano al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, nel caso in cui venga esercitata l'opzione per l'applicazione del regime fiscale della cedolare secca (di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicata ai redditi derivanti dalla locazione viene innalzata dal 21 al 26 per cento<sup>1</sup>.

Nei casi in cui la locazione degli immobili avvenga per il tramite di soggetti residenti nel territorio dello Stato, che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici, viene confermata l'applicazione della ritenuta nella misura del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi da essi incassati o, comunque, gestiti, i quali devono poi provvedere al versamento ed alla relativa certificazione.

Viene, tuttavia, previsto che, nell'ipotesi sopra prospettata di locazione di due o più appartamenti per ciascun periodo d'imposta, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

Il medesimo comma interviene anche sulla disciplina riguardante i soggetti non residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nel territorio dello Stato, di cui al comma 5-bis del citato articolo 4, apportando alcune modifiche.

In particolare, viene confermata la previsione per la quale i soggetti in questione che siano in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti in questione, oppure intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, devono adempiere agli obblighi derivanti dal regime fiscale in parola attraverso la stabile organizzazione.

Rispetto alla disposizione previgente, viene ora previsto che la predetta regola vale anche per i soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea e in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, stabilendo che, nel caso in cui incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti in oggetto, oppure intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, devono adempiere agli obblighi in questione tramite la stabile organizzazione.

Invece, nell'ipotesi in cui detti soggetti siano privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'adempimento degli obblighi in parola, gli stessi devono nominare un rappresentante fiscale, in qualità di responsabili d'imposta, il quale deve essere individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

In assenza di tale nomina, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea e in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, sono considerati solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti in questione.

---

<sup>1</sup> Si ricorda che, in caso di destinazione alla locazione breve di cinque o più appartamenti, non trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - che riconosce il regime fiscale delle locazioni brevi solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta - e, di conseguenza, l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del Codice civile.

Viene, infine, previsto che i soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, i quali sono riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi derivanti dal regime fiscale in parola oppure nominare, quale responsabile d'imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

## **7.2. Modifiche alla disciplina sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (commi 2-5)**

Il comma 2 dell'articolo in esame interviene sulla disciplina delle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso dei beni immobili.

In particolare, con l'aggiunta della lettera b-bis) al comma 1 dell'art. 67 del Tuir, a decorrere dalle cessioni poste in essere dal 1° gennaio 2024, vengono considerati redditi diversi anche le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso dei beni immobili, in relazione ai quali siano stati eseguiti e conclusi, da non più di dieci anni all'atto della cessione, gli interventi agevolati di cui al c.d. "*Superbonus 110 per cento*" (ai sensi dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

Sono esclusi da tale previsione gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se inferiore, per la maggior parte di tale periodo.

Ai fini della corretta individuazione dei redditi diversi, le ipotesi indicate dalla nuova lettera b-bis) porta ad escludere le stesse dalle previsioni della precedente lettera b), che individua le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

Le ipotesi introdotte dal nuovo comma b-bis) sono ricomprese nell'ambito del successivo art. 68, comma 1, con cui viene indicata la modalità per calcolare l'eventuale plusvalenza realizzata a seguito della cessione dell'immobile. Di conseguenza, anche per gli immobili in questione, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili in questione acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

La nuova disposizione prevede, inoltre, che, per i medesimi immobili di cui alla nuova lettera b-bis), ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi del c.d. "*Superbonus 110 per cento*", si siano conclusi entro i cinque anni precedenti l'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi se il beneficiario abbia esercitato le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo delle detrazioni fiscali (ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Invece, nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni dalla cessione e siano state esercitate le opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese.

Per gli immobili in questione acquisiti o costruiti da oltre cinque anni dalla data della cessione, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Alle plusvalenze realizzate sugli immobili in questione, nei termini indicati dalla nuova disposizione, in luogo dell'imposta ordinaria ai fini Irpef, viene prevista la possibilità di applicare l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito nella misura del 26 per cento, prevista dall'articolo 1, comma 496, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Viene, infine, stabilito che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esame saranno destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale (di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

### **8. Imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea (art. 19)**

La disposizione in esame riduce da 154,94 a 70 euro, il valore delle cessioni, in favore di viaggiatori domiciliati o residenti fuori della Unione europea, di beni destinati all'uso personale da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell'Unione europea, che possono essere effettuate senza il pagamento dell'Iva, ai sensi dell'articolo 38-quater, comma 1, primo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (c.d. *tax free shopping*).

Di conseguenza, per gli acquisti effettuati da turisti extra-UE, la soglia di esenzione Iva scatterà per gli importi superiori a 70 euro.

### **9. Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del Testo Unico delle imposte sui redditi (art. 20)**

Per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, viene riconosciuta la facoltà di adeguare le scritture contabili alle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (rimanenze di magazzino).

In particolare, l'adeguamento può essere effettuato mediante:

- l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

Nel primo caso, ossia l'eliminazione delle esistenze iniziali, l'adeguamento si perfeziona con il pagamento:

- a) dell'IVA, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione stabilito, per ogni specifica attività, con apposito decreto dirigenziale.

L'aliquota media è determinata, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, dal rapporto tra:

- l'imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - il volume di affari dichiarato.
- b) di una imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, pari al 18% da applicare alla differenza tra:
- l'ammontare calcolato con le modalità sopra indicate (il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione);
  - il valore eliminato.

Anche nell'ipotesi di iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, in misura pari al 18% del valore iscritto.

In entrambe le ipotesi, l'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023.

Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo:

- la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023;
- la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

Inoltre, viene precisato che:

- l'adeguamento non rileva a fini sanzionatori;
- i valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, nel limite del valore iscritto o eliminato;
- i valori risultanti dalle variazioni non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti al 2023;
- l'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della disposizione;
- l'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Infine, viene precisato che le maggiori entrate derivanti dalla disposizione confluiranno nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale (art. 1, comma 130, legge 29 dicembre 2022, n. 197).

## **10. Misure in materia di variazione dello stato dei beni (art. 21)**

Con la disposizione in esame viene previsto che l'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto di interventi di cui all'articolo 119 del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. *Superbonus*), verifica, mediante specifiche liste selettive, che sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di variazione dello stato degli immobili (articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701), anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita catastale.

Nei casi di omessa dichiarazione, l'Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposite comunicazioni (articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

## **11. Misure di contrasto all'evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti e di pignoramento dei rapporti finanziari (art. 23)**

### **11.1. Ritenuta sui bonifici parlanti (comma 1)**

Dal 1° marzo 2024, viene incrementata, dall'8% all'11%, l'aliquota della ritenuta d'acconto dell'imposta sui redditi, operata da banche e Poste Italiane, sui c.d. bonifici "parlanti", ovvero i bonifici corrisposti dai contribuenti per interventi di ristrutturazione e risparmio energetico cui spettano oneri deducibili o detrazione d'imposta.

### **11.2. Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (commi 2 e 3)**

L'articolo 25-bis, comma 5, del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, prevede che gli agenti e i mediatori di assicurazione siano esentati dalla ritenuta d'acconto IRPEF o IRES dovuta sulle provvigioni per l'attività di mediazione.

La disposizione in esame abroga tale esenzione e, pertanto, dal 1° aprile 2024, la suddetta ritenuta sarà dovuta, con aliquota del 23%:

1. dagli agenti di assicurazione, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
2. dai mediatori di assicurazione, per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

### **11.3. Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (comma 4, lett. a)**

Viene incrementata, dallo 0,76% a 1,06%, l'aliquota dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato, disciplinata dall'articolo 19, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tali immobili si applicherà dunque, la medesima aliquota massima Imu prevista per gli immobili tenuti a disposizione in Italia.

#### **11.4. Imposta sui valori finanziari detenuti all'estero (comma 4, lett. b))**

Dal 2024, l'Ivafe, ossia l'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (articolo 19, commi da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201), si applicherà con una specifica aliquota del 4 per mille annuo, qualora i valori finanziari (libretti di risparmio e conti correnti) siano detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato. Per i valori detenuti in altri territori, resta l'aliquota del 2 per mille annuo.

#### **11.5. Costituzione diritti reali di godimento (comma 5 lett. a))**

Viene modificato l'articolo 9, comma 5, del Tuir relativo all'equiparazione, ai fini impositivi, della costituzione dei diritti reali di godimento (eccetto la concessione dell'usufrutto) alla cessione del bene sul quale detti diritti insistono.

Ai sensi della nuova formulazione, la norma che dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società, si applica solo laddove non è previsto diversamente.

#### **11.6. Redditi diversi (comma 5, lett. b))**

Con una modifica all'art. 67, comma 1, lettera h), del TUIR, viene precisato che costituiscono redditi diversi, non solo quelli derivanti dalla concessione in usufrutto di beni immobili, ma anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento.

#### **11.7. Plusvalenze relative a metalli preziosi (comma 5, lett. c))**

Con riferimento alla determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di metalli preziosi, viene abrogata la disposizione del TUIR (art. 68, comma 7, lettera d)) che prevede che, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, queste vengano determinate forfettariamente, in misura pari al 25% del corrispettivo della cessione. Conseguentemente, per effetto della modifica in esame, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, per le cessioni di metalli preziosi, le plusvalenze sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione.

#### **11.8. Immatricolazione di veicoli provenienti da Vaticano e San Marino (comma 6)**

La norma in esame estende la procedura per l'immatricolazione o voltura di veicoli introdotti nel territorio dello Stato da paesi intracomunitari (articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) anche agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi provenienti dal territorio dello Stato del Vaticano e di San Marino.

In particolare, viene previsto che l'immatricolazione o successiva voltura di auto, moto e rimorchi, anche nuovi, provenienti da San Marino e Vaticano e introdotti in Italia, siano soggetti, come già avviene per gli altri Paesi, a controllo preventivo da parte

dell'Agenzia delle Entrate per accertare la sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento delle imposte mediante modello F24.

Spetterà ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate stabilire le modalità e i termini di attuazione della disposizione.

#### **11.9. Esclusione della compensazione per ruoli superiori a 100.000 euro (commi 7, lett. b), e 9)**

Dal 1° luglio 2024, i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, non possono avvalersi dell'istituto della compensazione (art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241). L'esclusione cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

#### **11.10. Compensazioni con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (commi 8 e 9)**

Dal 1° luglio 2024, è previsto l'utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per fruire della compensazione dei crediti, anche quando il modello F24 non abbia saldo zero. Viene, quindi, soppressa la disposizione che prevede, per gli F24 con saldo finale positivo, l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate.

#### **11.11. Attività di verifica su partite IVA (comma 12)**

L'articolo 35, commi 15-bis.1 e 15-bis.2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a seguito delle modifiche apportate con la Legge di Bilancio 2023, prevede che l'Agenzia delle Entrate - nell'ambito delle azioni di contrasto all'evasione ed alle frodi Iva - implementi le proprie analisi al fine di introdurre idonei presidi atti a evitare l'utilizzo di nuove partite Iva, da parte di soggetti che presentano profili di rischio, soprattutto con riferimento alla realizzazione di frodi fiscali. A seguito dell'attività di controllo, tali soggetti vengono invitati a presentarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate al fine di esibire le dovute scritture contabili e consentire la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività.

Qualora il contribuente non si presenti o i riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti diano esito negativo, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita Iva.

La disposizione in esame, inserisce il nuovo comma 15-bis.3 al predetto art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 prevedendo che gli effetti del provvedimento di cessazione della partita IVA si applicano anche in caso di notifica, da parte dell'Ufficio, di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA nei confronti dei contribuenti che, nei 12 mesi precedenti, abbiano comunicato la cessazione dell'attività.

Anche a seguito del provvedimento in esame si applica la sanzione di 3.000 euro di cui all'art. 11, comma 7-quater, decreto legislativo n. 471/1997.

### **11.12. Cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo (comma 13)**

Viene inserita, all'interno del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, un'apposita disposizione recante: "*Cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo*".

In particolare, il nuovo articolo 75-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione e efficienza dell'attività di riscossione, definiti nella Legge Delega di Riforma fiscale (articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111), che l'agente della riscossione possa avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.

Le modalità tecniche di accesso alle informazioni sono definite con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente e sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai fini dell'adozione di idonee misure a tutela della *privacy*.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI**

### **1. Proroga dei termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione e rifinanziamento del Fondo prima casa (art. 3)**

Viene modificato il termine temporale di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l'estensione della garanzia massima dell'80%, a valere sul relativo Fondo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito e età.

Viene, inoltre, rifinanziato il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con ulteriori 282 milioni di euro per l'anno 2024.

### **2. Antiriciclaggio: banche dati informatiche per i professionisti presso gli organismi di autoregolamentazione (art. 22)**

Al fine di prevenire attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l'articolo in commento integra il "decreto antiriciclaggio" (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), consentendo agli organismi di autoregolamentazione di istituire una banca dati informatica centralizzata a cui i professionisti trasmettono - per via telematica e senza ritardo - i documenti, le informazioni e i dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.



Per l'istituzione delle banche dati è richiesto il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali.

Tali banche dati, qualora implementate, sono gestite in proprio dall'organismo di autoregolamentazione che le istituisce, il quale - oltre a determinare quali documenti, dati e informazioni trasmettere - promuove e controlla l'osservanza da parte dei professionisti degli obblighi previsti ed applica sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche.

Da tali banche dati, i professionisti possono ottenere informazioni rilevanti per le valutazioni di segnalazione delle operazioni sospette, attraverso la ricezione di un avviso qualora dovessero emergere operatività anomale, valutate sulla base sia degli indicatori di anomalia elaborati dall'UIF, sia di elementi informativi di natura quantitativa e qualitativa (quali la tipologia di cliente, la capacità economica, la situazione economico patrimoniale, l'attività svolta, la residenza o sede in Paesi terzi ad alto rischio secondo i criteri del presente decreto, le caratteristiche, l'importo, la frequenza, la natura delle prestazioni professionali o operazioni instaurate o eseguite, il loro collegamento o frazionamento).

A prescindere dalla ricezione di tale avviso, resta comunque ferma la responsabilità del professionista per l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

La trasmissione telematica alla banca dati effettuata dal professionista, non sostituisce gli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni e le relative modalità, già previsti dal citato "decreto antiriciclaggio".

Previa sottoscrizione di convenzione con l'organismo di autoregolamentazione, la banca dati è accessibile dalle istituzioni competenti (MEF, UIF, GdF, etc.), ma non dai singoli professionisti.

### **3. Misure in materia di rischi catastrofici (art. 24)**

Entro il 31 dicembre 2024, le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 del codice civile, devono stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni aziendali quali terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi catastrofici si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

L'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese, sarà tenuto in considerazione in fase di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

A norma del comma 3, le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese di assicurazione.

Come previsto dal comma 4, il contratto di assicurazione può prevedere uno scoperto o una franchigia fino al 15% per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.

Il comma 5 prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui al presente articolo e aggiornati i valori di cui ai precedenti commi 3 e 4.

In caso di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre o rinnovare tali polizze, l'IVASS provvede a irrogare all'impresa di assicurazione una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 200.000 e 1.000.000 di euro. L'obbligo di contrarre le polizze non si applica alle imprese i cui beni immobili risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Come disciplinato dal comma 8, SACE S.p.A. è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al precedente comma 5, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno e comunque non superiore a 5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso.

Nel fondo a copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A, di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è istituita una sezione speciale, con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro, alimentata, altresì, con le risorse finanziarie versate dalle imprese di assicurazione a titolo di remunerazione della copertura della SACE S.p.A., al netto delle commissioni trattenute dalla stessa SACE per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle coperture.

#### **4. Modifica copertura credito d'imposta ZES Unica del Mezzogiorno (art. 52)**

Il credito d'imposta per la ZES Unica Mezzogiorno, di cui all'art. 16 del decreto-legge del 19 settembre 2023, n. 124, è finanziato per l'anno 2024, con uno stanziamento di 1,8 miliardi di euro.

Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di accesso, nonché i criteri e le modalità di applicazione, di fruizione e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

#### **5. Misure in favore delle imprese (art. 54)**

Con il comma 1 vengono rifinanziati i contratti di sviluppo relativi ai programmi di sviluppo industriale, di 190 milioni di euro per l'anno 2024 e di 210 milioni di euro per l'anno 2025.

Il comma 3 provvede al rifinanziamento della legge "Nuova Sabatini", relativa agli investimenti sui beni strumentali d'impresa, con uno stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 4 incrementa di 110 milioni di euro per l'anno 2024 e di 220 milioni di euro per l'anno 2025, la dotazione del Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

## **6. Garanzie concesse dalla SACE S.p.A. a condizioni di mercato e garanzia green (art. 55)**

La misura consente a SACE S.p.A. di rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie onerose finalizzate a supportare gli investimenti infrastrutturali, anche di carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell'industria e per i processi di transizione ecologica e digitale.

Le garanzie, previa istruttoria di SACE S.p.A., possono essere concesse in favore dei soggetti identificati come partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU ovvero di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nonché di imprese di assicurazione nazionali e internazionali (seppur in relazione a specifiche tipologia di strumenti) e possono riguardare finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese, diverse dalle PMI e da quelle in difficoltà, così come definite dalla normativa europea.

Tali garanzie possono avere una durata massima di 25 anni, con coperture massime del 70%, modulate in considerazione delle finalità, della forma tecnica e dello strumento assicurativo o finanziario utilizzato. L'attività di SACE S.p.A. è assistita dalla garanzia di ultima istanza dello Stato e i relativi impegni sono assunti dalla stessa SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato per il rimanente 80 per cento. L'importo massimo complessivo di impegni assumibili è fissato in 60 miliardi di euro, con un limite annuale di 10 miliardi di euro per l'anno 2024, da definire per gli anni successivi in legge di bilancio.

SACE S.p.A. determina il costo delle garanzie in base alle caratteristiche e al profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto anche della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti.

Le modalità attuative della misura sono oggetto di un allegato tecnico alla legge in commento.

Viene, infine, fissato a 3 miliardi di euro il limite massimo di impegni assumibili per il 2024 da SACE S.p.A. per il rilascio delle garanzie green. Nel caso in cui l'intervento SACE riguardi impegni di firma, incluse le fidejussioni, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della relativa normativa, la percentuale di copertura massima concedibile viene fissata al 50 per cento.

## **7. Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli uffici speciali per la ricostruzione (art. 72)**

### **7.1. Sisma Abruzzo 2009 (comma 3)**

Il comma 3 dell'articolo 72 prevede che quota parte dei rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178 in favore degli interventi di sostegno alle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 verificatosi in Abruzzo possono essere destinati dal

CIPESS anche al finanziamento della prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione di edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico, nonché per gli interventi di recupero del territorio e dell'economia locale previsti all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

## **7.2. Sisma Emilia-Romagna e Lombardia 2012 (commi 5, 6 e 8)**

Il comma 5 dell'articolo in commento, con la finalità di garantire la continuità delle attività di ricostruzione, proroga ulteriormente, fino al 31 dicembre 2024, lo stato di emergenza per le regioni Emilia-Romagna e Lombardia conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Inoltre, con il comma 6 viene autorizzata la spesa di euro 12,2 milioni per l'anno 2024, per spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012.

Il comma 8 dispone che le risorse già assegnate e disponibili sulla contabilità speciale del Commissario delegato per la Regione Lombardia possano essere utilizzate per la prosecuzione delle attività di ricostruzione pubblica e privata.

## **7.3. Sisma Centro Italia 2016 (commi 9, 10, 13, 14, 16, 19-21, 25, 27 e 28)**

Con il comma 9 dell'articolo in esame si dispone la proroga al 31 dicembre 2024 dello stato di emergenza per i territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016, incrementando altresì di 130 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo per le emergenze nazionali.

Inoltre, il comma 10 prevede la proroga al 31 dicembre 2024 della gestione straordinaria per la ricostruzione post sisma, autorizzando una spesa di 71,8 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 13 autorizza le autorità di regolazione alla proroga, fino al 31 dicembre 2024, delle esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle zone rosse dei comuni ricompresi nel cratere sismico delle regioni del Centro Italia.

Con il comma 14 vengono prorogate, fino al 31 dicembre 2024, le agevolazioni per le utenze elettriche, dell'acqua, del gas, della telefonia e delle assicurazioni (previsti dall'art. 48, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016) per i titolari di immobili inagibili nei comuni del cratere sismico.

Il comma 16 proroga al 31 dicembre 2024, in favore delle attività economiche e produttive (e dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione inagibile o distrutta), il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale. È previsto che lo Stato concorrerà alla copertura dagli oneri derivanti dalle sospensioni dei pagamenti nel limite di spesa complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 19 dispone la proroga al 31 dicembre 2024 delle esenzioni per il pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione in favore delle persone fisiche e giuridiche localizzate nei territori ricompresi nel cratere sismico. I redditi degli immobili inagibili a causa del sisma non concorreranno per un ulteriore anno, ossia fino al 31 dicembre 2024, alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRPEG. Per tali immobili viene prorogata al 31 dicembre 2024 l'esenzione dall'applicazione dell'IMU e dalla TARI.

Con il comma 20 vengono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie dovute al sisma. Il comma 21 proroga alla stessa data, previo parere degli organi tecnico-sanitari, la deroga ai limiti quantitativi (aumentati del 70% per ogni autorizzazione) dei rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma.

Con il comma 25 viene prorogata, anche per l'annualità 2024, l'esenzione dall'imposta per le insegne commerciali e la tassa di occupazione di suolo pubblico, per le attività con sede legale od operativa nei territori colpiti dal sisma. Per la copertura delle minori entrate comunali vengono stanziati 5 milioni di euro.

Il comma 27 proroga all'anno 2024 l'esclusione dal computo del patrimonio immobiliare, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali, nel limite di spesa di 2 milioni di euro.

Con il comma 28 viene autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni del cratere sismico 2016.

#### **7.4. Sisma Isola di Ischia 2017 (commi 29 e 30)**

Il comma 29 proroga al 31 dicembre 2024 la gestione straordinaria per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017. Sono stanziati 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 per le attività relative all'assistenza alla popolazione.

Inoltre, con il comma 30, ai fini del rafforzamento amministrativo dei citati comuni, vengono rideterminati a 5,05 milioni di euro i limiti di spesa annuali per l'anno 2024.

#### **7.5. Sisma Molise e Area Etnea 2017 (commi 31 e 32)**

I commi 31 e 32 prorogano al 31 dicembre 2024 le gestioni commissariali per gli eventi sismici che hanno colpito il Molise il 14 agosto 2018 e l'Area Etnea il 26 dicembre 2018. A tale fine, viene effettuato uno stanziamento di 2,60 milioni di euro per l'anno 2024.

## **8. Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (art. 73)**

L'articolo 73 disciplina le modalità di erogazione dei contributi in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche a far data dal 1° maggio 2023.

L'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, prevede l'erogazione di contributi pubblici, nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dell'articolo 50 del Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, fino al 100 per cento delle spese occorrenti (comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario) per far fronte ai danni effettivamente subiti dai soggetti esercenti attività economica.

In riferimento all'erogazione di tali contributi, che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP, l'articolo in commento prevede che per importi fino a 40.000 euro siano direttamente erogati dal Commissario straordinario se il beneficiario è un soggetto che esercita attività economica.

I contributi di importo complessivamente superiore potranno essere erogati, per l'intero importo, anche con le modalità del finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento relativi alla esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi ed alle acquisizioni di beni necessari alla esecuzione degli interventi ammessi a contributo. In tale caso, il beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti e le spese di gestione. Le modalità di fruizione del credito di imposta saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Il soggetto finanziatore comunicherà all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso, il numero e l'importo delle singole rate.

Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti agevolati, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito, operanti nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, potranno contrarre finanziamenti, della durata massima di venticinque anni (e comunque non oltre il 2049), assistiti dalla garanzia dello Stato (ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), nel limite massimo di 700 milioni di euro. Tale finanziamenti saranno erogati sulla base di contratti tipo che verranno definiti con una convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana. Le modalità di concessione della garanzie dello Stato e di operatività delle stesse, nonché le procedure di monitoraggio del rispetto dell'importo massimo indicato, verranno definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento.

Nei contratti di finanziamento dovranno essere previste specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, nel caso in cui si verifichi un mancato o ridotto impiego del

finanziamento concesso, nonché un utilizzo, anche parziale, del finanziamento per finalità diverse da quelle previste per la realizzazione degli interventi di ricostruzione.

In caso di risoluzione del contratto di finanziamento, sarà il soggetto finanziatore a richiedere al soggetto beneficiario del contributo la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. Se la restituzione non avviene spontaneamente, il soggetto finanziatore potrà recuperare le somme erogate, i relativi interessi e le spese di gestione mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; comunicherà, inoltre, al Commissario straordinario i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto per la successiva iscrizione a ruolo.

Per l'attuazione della misura in commento viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per 25 anni a decorrere dall'anno 2024.

### **9. Semplificazioni per favorire l'offerta di servizi di prelievo di contante presso gli esercizi commerciali diffusi sul territorio (art. 85, comma 3)**

La misura ha l'obiettivo di favorire lo sviluppo del mercato dei servizi di pagamento, con particolare riferimento all'offerta di servizi di prelievo di contante presso gli esercizi commerciali diffusi sul territorio, attraverso l'adeguamento della normativa antiriciclaggio all'evoluzione del mercato nel settore.

A tal fine, viene modificato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, (c.d. decreto legislativo "antiriciclaggio") per esentare dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, i Prestatori di Servizi di Pagamento che per il tramite della loro rete distributiva, anche convenzionata, erogano il servizio di prelievo del contante, per operazioni occasionali che non superano l'importo complessivo di 250 euro al giorno.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICHE SOCIALI**

### **1. Detassazione dei premi di risultato (art. 7)**

La disposizione in esame prevede la riduzione dal 10% al 5%, limitatamente ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, sui premi di produttività di ammontare variabile e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa, entro un limite di euro 3.000,00 annui, di cui all'art. 1, commi da 182 a 188, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Si ricorda che tale misura agevolativa è prevista in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente che, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, non abbiano superato euro 80.000,00.

### **2. Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere (art. 9)**

La disposizione in commento prevede che, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di

cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2023, n. 66, effettuate nei giorni festivi.

I destinatari della suddetta misura sono i lavoratori che, nel periodo di imposta 2023, abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

Il datore di lavoro provvederà al riconoscimento del trattamento integrativo speciale, su richiesta del lavoratore che attesti per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023, che recupererà mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le somme erogate sono indicate nella Certificazione Unica.

A copertura della predetta misura, è valutata la spesa di 81,1 milioni di euro per l'anno 2024.

### **3. Indennità di discontinuità reddituale – ISCRO (art. 31)**

La disposizione in esame rende strutturale, a partire dal 1° gennaio 2024, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta dapprima in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dall'art. 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. Pertanto, sono esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi iscritti ad Albi professionali e che versano alla propria Cassa previdenziale di riferimento.

La nuova aliquota di finanziamento dell'ISCRO a carico dei suddetti soggetti è pari al 0,35%. Si ricorda, che per il triennio 2021-2023, l'aliquota è stata pari allo 0,26% per l'anno 2021, e allo 0,51% per gli anni 2022 e 2023.

Per il diritto all'indennità, devono sussistere cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui all'art. 1 e ss. del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
- c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice FOI;
- e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;



f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, autocertificando i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'INPS procederà con una verifica dei requisiti per il tramite dell'Agenzia delle Entrate. Gli unici requisiti che dovranno essere mantenuti durante la percezione dell'indennità sono quelli di cui alle precedenti lettere a) e b). Inoltre, la cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.

L'indennità è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi di lavoro autonomi dichiarati nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda.

L'indennità spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa. L'importo non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili (limiti rivalutati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice FOI).

La prestazione non potrà essere richiesta nel biennio successivo all'inizio di fruizione della stessa.

L'erogazione dell'indennità è, altresì, condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento.

Da un punto di vista fiscale, diversamente da quanto è previsto dal regime sperimentale, si stabilisce che l'indennità concorre alla formazione del reddito ai sensi di quanto previsto dal TUIR.

L'indennità è riconosciuta nel limite di spesa, senza eventuali scostamenti, di 16 milioni di euro per l'anno 2024, 20,4 milioni di euro per l'anno 2025, 20,8 milioni di euro per l'anno 2026, 21,2 milioni di euro per l'anno 2027, 21,6 milioni di euro per l'anno 2028, 21,7 milioni di euro per l'anno 2029, 22,1 milioni di euro per l'anno 2030, 22,5 milioni di euro per l'anno 2031, 23 milioni di euro per l'anno 2032, e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

#### **4. Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzo del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 34)**

La disposizione in esame stanziava ulteriori risorse, nel limite di 10 milioni di euro, per l'anno 2024, a favore delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center* previste dall'art. 44, comma 7, del decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione.

Si provvede, inoltre, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2024, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri, per l'anno 2024, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, a beneficio delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, di cui all'art. 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148/2015, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024, per il finanziamento dei trattamenti di CIGS e di mobilità, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Viene prorogato per gli anni 2024, 2025 e 2026 il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria alle medesime condizioni, per una durata massima di complessivi 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno.

Viene prorogato, per l'anno 2024, il trattamento di sostegno al reddito di cui all'art. 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, qualora l'azienda in crisi abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, previo accordo raggiunto in sede governativa, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro.

Viene prorogata, per l'anno 2024, l'integrazione salariale prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nel limite di spesa di euro 19 milioni di euro.

Infine, viene incrementato di 50 milioni di euro, per un totale di 100 milioni di euro, il limite di spesa per il 2024 di cui all'art. 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo alla cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberanti significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa, come previsto all'art. 22-*bis*, del decreto legislativo n. 148/2015.

Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del MLPS può essere autorizzato a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024 al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. A tali

fattispecie non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 148/2015. Tali trattamenti sono riconosciuti nei limiti di spesa di 63,3 milioni di euro per l'anno 2024.

Per tutte gli oneri di cui sopra si provvede tramite il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

## **5. Misure in materia di congedi parentali (art. 36)**

La disposizione in commento riconosce ai genitori che fruiscano, alternativamente, entro il sesto anno di vita del figlio, del congedo parentale di cui all'art. 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151:

- in via strutturale, un'indennità pari al 60%, in luogo del 30%, per un mese ulteriore al primo per il quale l'indennità è già riconosciuta nella misura maggiorata dell'80%, come disposto dall'art. 1, comma 359, della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023);
- per il solo anno 2024, la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80%, anziché al 60%.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE**

### **1. Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 5)**

La disposizione in esame riconosce per l'anno 2024 un esonero dei contributi previdenziali a carico del lavoratore pari a sei punti percentuali, senza effetti sul rateo di tredicesima, a condizione che la retribuzione mensile imponibile, per tredici mensilità, non ecceda l'importo di 2.692 euro, al netto del rateo stesso. Tale esonero è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile mensile, non superi l'importo di 1.923 euro, sempre al netto del rateo di tredicesima.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

### **2. Misure di contrasto all'evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti (art. 23, commi 7, lett. a), 10 e 11)**

Il comma 7, lettera a), dell'articolo in commento introduce l'obbligo per i contribuenti di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, anche nel caso di operazioni di compensazione, tramite modello F24, con crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL.

Il comma 10, lettera a), dell'articolo in commento introduce una serie di soluzioni di controllo delle procedure di compensazione di cui al decreto legislativo n. 241/1997. In particolare, i crediti nei confronti dell'INPS possono essere utilizzati in compensazione:

- dai datori di lavoro, solo a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza della presentazione della denuncia mensile per il calcolo dei contributi da cui si evinca il credito stesso;
- per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS dopo dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito;
- in nessun caso per i committenti rispetto ai versamenti in gestione separata INPS.

Parimenti, per i premi INAIL, è previsto che il credito da compensare debba essere già registrato negli archivi dell'Istituto.

Tali interventi possono consentire di effettuare controlli preventivi automatizzati sui crediti utilizzati in compensazione, già in fase di elaborazione dei modelli F24.

L'entrata in vigore, anche in modo progressivo, delle disposizioni sopra richiamate è definita con provvedimenti adottati d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'INAIL.

### **3. Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata di cui all'art. 24 D.l. 201/2011 (art. 26)**

L'articolo in commento prevede che il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'art. 24, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sia conseguibile a condizione che l'importo della stessa risulti essere non inferiore, per i lavoratori rispetto ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, all'importo dell'assegno sociale e non a 1,5 volte l'importo medesimo, come attualmente previsto.

Si prevede, poi, la modifica della pensione anticipata contributiva conseguibile con un'età anagrafica di 64 anni di età (sottoposti all'aggiornamento dei requisiti in base alla speranza di vita) e almeno 20 anni di contribuzione effettiva, a condizione che la misura della rendita non sia inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale, così come segue:

- innalzando da 2,8 volte a 3,0 volte l'assegno sociale il requisito di importo soglia mensile per il pensionamento anticipato; a 2,8 per le donne con un figlio; a 2,6 volte per le donne con due o più figli;
- prevedendo che il trattamento pensionistico sia riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo (individuato a legislazione vigente), per le mensilità di anticipo del pensionamento, rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti ordinari di accesso al sistema pensionistico di vecchiaia;
- stabilendo che il trattamento di pensione anticipata decorra trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei complessivi requisiti previsti.

#### **4. Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione (art. 27)**

In via sperimentale, per il biennio 2024-2025, si prevede che gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi antecedenti all'entrata in vigore della presente legge, parificandoli a periodi di lavoro.

E' stabilito, inoltre, che in caso di eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996, il riscatto già effettuato venga annullato d'ufficio con conseguente restituzione dei contributi.

L'onere del riscatto è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, il quale prevede che, per il calcolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote di finanziamento vigenti nel regime dove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda.

Il versamento dell'onere per il riscatto può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in un'unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro.

Il costo per i lavoratori del settore privato può essere sostenuto dal datore di lavoro destinando a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, l'importo è deducibile dal reddito d'impresa e da lavoro autonomo e non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

#### **5. Disposizioni in materia di adempimenti contributivi (art. 28)**

La norma in esame consente di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, da parte delle amministrazioni pubbliche per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP, tramite la trasmissione all'INPS delle denunce mensili emens (oggi uniemens) di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Le risorse risparmiate con l'intervento previsto costituiscono economie di bilancio; restano comunque salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali già passati in giudicato.

#### **6. Rideterminazione indicizzazione pensioni per l'anno 2024 (art. 29)**

La disposizione limita al solo 2023 il meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici così come stabilito dalla legge di bilancio 2023.

Per il 2024, è introdotto il seguente meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici:

- a) per quelli complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

- b) per quelli complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS:
- 1) nella misura dell'85 per cento, se pari o inferiori a cinque volte lo stesso;
  - 2) nella misura del 53 per cento, se superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il medesimo;
  - 3) nella misura del 47 per cento, se superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il medesimo;
  - 4) nella misura del 37 per cento, se superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il lo stesso;
  - 5) nella misura del 22 per cento, se superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

### **7. Misure di flessibilità in uscita (art. 30)**

La norma proroga per l'anno 2024 la prestazione dell'APE sociale con riferimento alle fattispecie previste dall'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Con tale previsione possono utilizzare l'anticipo pensionistico i lavoratori che raggiungono i 63 anni di età anagrafica, con una contribuzione diversa a seconda delle categorie con cui si accede allo strumento:

- 30 anni per i disoccupati di lungo corso, per i *caregiver* e per gli invalidi civili dal 74 per cento;
- 36 anni per gli addetti ai lavori gravosi (32 per edili e ceramisti);

Le donne, inoltre, hanno diritto ad una riduzione del requisito contributivo pari a un anno per ogni figlio, fino ad un massimo di due.

Con la modifica apportata, viene aumentato il requisito anagrafico, passando da 63 anni a 63 anni e 5 mesi per il 2024.

Il beneficio previsto non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui e non può superare l'importo di 1.500 euro mensili.

La norma prevede, poi, anche per il 2024, la pensione anticipata "Opzione donna", elevando il requisito anagrafico da 60 anni a 61 anni da acquisire entro il 31 dicembre 2023.

Per accedervi, occorre avere 35 anni di contribuzione e 61 anni di età anagrafica, diminuita di un anno per ogni figlio fino ad un massimo di due.

Restano invariati il calcolo della pensione che avviene interamente con il sistema contributivo e la decorrenza della pensione che varia a seconda che la lavoratrice sia dipendente (12 mesi) oppure autonoma (18 mesi).

Vengono, inoltre, mantenute le disposizioni attualmente vigenti per le categorie di riferimento che possono accedere allo strumento:

- *caregiver* convivente con il familiare da assistere al momento della domanda o da almeno sei mesi;
- coloro la cui riduzione della capacità lavorativa sia pari almeno al 74 per cento;

- lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto di crisi aziendale.

Si riconosce, infine, anche per il 2024, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata, il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di 41 anni, cd. Quota 103.

Per i soli soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2024 il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, con un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo (previsto a legislazione vigente), per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti ordinari di accesso al sistema pensionistico.

Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui sopra, che maturano nell'anno 2024 i requisiti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione degli stessi.

Inoltre, si prevede per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile Quota 103 nel 2024, la possibilità di rinunciare all'accredito della quota di contributi a proprio carico con conseguente venir meno dell'obbligo di versamento da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, è corrisposta interamente al lavoratore.

## **8. Disposizioni in materia di adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali (art. 33)**

La disposizione prevede che le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni degli ufficiali giudiziari (CPUG) liquidate, a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo, per le anzianità inferiori a 15 anni, siano calcolate con l'applicazione di nuove aliquote di rendimento (come indicate nelle tabelle allegate alla presente legge). Per le anzianità superiori a 15 anni continuano, invece, a trovare applicazione le aliquote di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 965.

## **9. Incremento della misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (art. 35)**

La norma prevede un incremento del *bonus* per gli asili nido fino a 2.100 euro, per i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro, all'interno dei quali vi siano nascite nel 2024 ed almeno un altro figlio di età inferiore ai dieci anni.

## **10. Decontribuzione delle lavoratrici madri (art. 37)**

La disposizione in esame prevede, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero del 100% dei contributi previdenziali, fino al limite di 3.000 euro annui riparametrati su base mensile, per le lavoratrici madri con 3 o più figli, fino ai 18 anni del figlio più piccolo; lo stesso esonero si applica alle lavoratrici con 2 figli, fino ai 10 anni di età del figlio più piccolo.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

## **11. Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità (art. 40)**

Viene istituito il Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità a decorrere dal 1° gennaio 2024, con una dotazione iniziale di 231.807.485 milioni di euro l'anno. Di conseguenza, a partire da tale data, vengono eliminati il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare e il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia.

Le finalità dello strumento prevedono l'attuazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità.

Dall'anno 2025, gli enti territoriali beneficiari delle risorse del Fondo Unico per l'inclusione sociale delle persone con disabilità saranno sottoposti a monitoraggio e rendicontazione.

Dall'anno 2026, il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità verrà incrementato di 85 milioni di euro annui.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA**

### **1. Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di *bonus sociale elettrico* (art. 4)**

L'articolo in esame riconosce, per il primo trimestre del 2024 (gennaio, febbraio e marzo), un contributo straordinario ai clienti domestici residenti titolari di "bonus sociale elettrico", ossia l'agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica riferita ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed in gravi condizioni di salute. Il contributo viene concesso secondo le medesime modalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, così come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131. Per tale finalità, viene autorizzata una spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024.

### **2. Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative alla *plastic tax* (art. 11, comma 1, lettera a))**

L'articolo 11, comma 1, lettera a), differisce l'entrata in vigore delle disposizioni relative all'imposta sui manufatti in plastica monouso (c.d. *plastic tax*) dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024.



## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE**

### **1. Modifica della misura dell'indennità di malattia della gente di mare (art. 32)**

Viene modificata la disciplina dell'indennità di malattia (fondamentale e complementare) dei lavoratori marittimi (artt. 6 e 7 regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, 831), stabilendo che per gli eventi che insorgeranno a partire dal prossimo 1° gennaio 2024, spetterà a tali lavoratori un'indennità giornaliera pari al sessanta per cento della retribuzione, nei casi di impedimento totale e di fatto al lavoro.

Inoltre, modificando l'art. 10 del citato R.D.I., si stabilisce che per i richiamati eventi di malattia, l'indennità sarà calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si dovesse verificare nei primi trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera sarà calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

### **2. Norme in materia di investimenti e Commissari Straordinari (art. 56, commi 1-3, 5 e 6)**

Al fine di consentire l'approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina entro il 2024, nelle more dell'individuazione di finanziamenti alternativi che riducano l'onere a carico dello Stato, viene autorizzata la spesa complessiva di 11,63 miliardi di euro fino al 2032, di cui 780 milioni di euro nell'anno 2024. Si dispone, a riguardo, che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferirà al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sulle iniziative intraprese per reperire tali risorse alternative e che conseguentemente il Comitato, attestata la sussistenza delle risorse, potrà deliberare la corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa originarie.

Si chiarisce che, a partire dalla data di entrata in vigore delle legge in commento, saranno unicamente affidati al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in qualità di Commissario straordinario, i compiti e le funzioni per il ripristino complessivo della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. (commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55), che assorbirà, anche, le funzioni commissariali attualmente attribuite per gli interventi urgenti su tale infrastruttura, al Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Si dispone, altresì, che il Commissario godrà di poteri speciali per la celere realizzazione degli interventi, potendo nominare fino a due sub commissari e si autorizza, conseguentemente, la spesa di 265 mila e 400 euro per l'anno 2024 (Allegato V).

Al fine di garantire la realizzazione del terzo Valico dei Giovi, viene autorizzata la spesa complessiva di 350 milioni di euro nel biennio 2024-2025. Tali risorse, ricavate

attraverso una corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa recate per la velocizzazione con caratteristiche AV/AC della linea ferroviaria adriatica, saranno recepite nell'aggiornamento del contratto di Programma con RFI. In relazione a quest'ultimo intervento, inoltre, per consentirne la celere realizzazione, viene disposta la nomina di un Commissario straordinario, per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi.

Viene, infine, autorizzata la spesa di 20 milioni di euro in ciascun anno 2024 e 2025 e di 40 milioni di euro in ciascun anno dal 2026 al 2038, in favore del Comune di Milano, per la copertura degli oneri del rimborso dei prestiti contratti per la realizzazione delle metropolitane M4 e M5 (Allegato V).

### **3. Fondo prosecuzione delle opere pubbliche (art. 57)**

Viene estesa fino al 31 dicembre 2024, l'operatività dello straordinario meccanismo di calcolo dello stato di avanzamento lavori, previsto negli appalti pubblici di lavori, per contrastare gli effetti dei rincari dei materiali da costruzione e dei prodotti energetici (art. 26, comma 6-bis, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91), incrementando conseguentemente di 200 milioni di euro nel 2024 e di 100 milioni di euro nel 2025 il Fondo istituito per la prosecuzione delle opere pubbliche (art. 7 decreto-legge n. 76 del 2020).

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO**

### **1. Interventi per il Giubileo – Imposta di soggiorno (art. 82, commi 2 e 3)**

La disposizione contenuta al comma 2 dell'art. 82 consente ai comuni capoluogo di provincia, alle unioni di comuni nonché ai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di incrementare fino a 2 euro per notte, nell'anno 2025, l'ammontare dell'imposta di soggiorno – di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 – a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. Il gettito derivante da tale incremento rimane nella disponibilità degli enti che lo adottano, per essere destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo 2025. Viene consentito anche a Roma Capitale – che, per il disposto dell'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non adotta l'imposta di soggiorno bensì il "contributo di soggiorno" - di deliberare l'incremento, sempre nella misura massima di 2 euro per persona per notte. Stessa facoltà viene attribuita al comune di Venezia che, come stabilito all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), è autorizzato ad applicare il contributo – in alternativa all'imposta di soggiorno - per l'accesso, con o senza vettore, alla città antica e alle altre isole minori della laguna.

Con la disposizione del comma 3 vengono inoltre inseriti, tra gli interventi finanziabili con il gettito dell'imposta di soggiorno, quelli connessi ai costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che si vanno quindi ad aggiungere a quelli, già in precedenza previsti, in materia di turismo, anche a sostegno delle strutture ricettive,

di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei servizi pubblici locali relativi.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA**

### **1. Tax credit cinema (art. 14)**

La disposizione in commento modifica in diversi punti la disciplina del *tax credit* per il cinema introdotta dalla legge 14 novembre 2016, n. 220. In particolare, vengono modificati gli articoli 13, 15, 17, 18, 20, 21, 25, 26 e 27.

Nel dettaglio, viene modificato il riparto del Fondo istituito per il cinema e l'audiovisivo, che non dovrà necessariamente riguardare tutte le tipologie di contributi previsti, a differenza della norma vigente, ma potrà considerarne solo alcuni (comma 1, lett. a)).

La percentuale di spesa su cui applicare l'agevolazione di credito d'imposta per le opere cinematografiche passa dal 40% fisso ad un valore variabile, che ne rende possibile il decremento. La nuova disposizione prevede, infatti, che l'aliquota possa essere rimodulata per esigenze di bilancio o in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi o soglie di costo eleggibili. Viene inoltre prevista l'eventualità di escludere l'accesso ai crediti di imposta nei confronti delle imprese non indipendenti o non europee (comma 1, lett. b)).

Viene data la possibilità, in caso di piccole e medie imprese, di innalzare dal 40% al 60% l'aliquota massima di *tax credit* riconosciuta alle imprese di esercizio cinematografico per le spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale, o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale (comma 1, lett. c)).

Al fine di potenziare l'offerta cinematografica, e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale, viene resa strutturale la modifica, introdotta in fase pandemica, del passaggio da un credito d'imposta calcolato sugli introiti derivanti dalla programmazione italiana ed europea ad uno, nella misura massima del 40%, parametrato sui costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercitate da grandi imprese, o nella misura massima del 60% dei medesimi costi, se esercitate da piccole o medie imprese (comma 1, lett. d)).

Con la nuova disposizione si prevede inoltre che i titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche vengano esclusi dal credito d'imposta, previsto nella misura massima del 30%, per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive. Il beneficio può essere riconosciuto in particolare per gli investimenti effettuati anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale (comma 1, lett. e)).

Viene previsto che, con uno o più decreti del Ministro della cultura da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del *made in*

*Italy*, siano stabiliti, per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella sezione incentivi fiscali della legge Cinema, e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite:

- eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese;
- le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), della legge 14 novembre 2016, n. 220, e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile;
- la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali.

Con i medesimi decreti verranno altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative fra cui:

- i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, che tengano conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite;
- le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito;
- le modalità di certificazione dei costi;
- il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi;
- le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare;
- le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.

Si prevede inoltre che le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare, devono essere adottati con decreto del Ministro della cultura, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore (comma 1, lett. g)).

Viene stabilito che, ai fini dell'attribuzione dei contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, la valutazione della qualità artistica o il valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare sia affidata ad una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore.

Con un decreto del Ministro della cultura verranno disciplinate le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 (comma 1, lett. h)).

Stesso principio viene previsto per l'erogazione di fondi, con un limite di spesa pari a 200.000 euro annui, per le attività di promozione cinematografica e audiovisiva (comma 1, lett. i)).

Per le misure di cui agli artt. 21, 25, 26 e 27 della medesima legge 14 novembre 2016, n. 220, viene inoltre disposto che i decreti ivi previsti possano altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Tali somme sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.

Viene, infine, introdotta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa dai soggetti incaricati della certificazione dei costi che le rilasciano.

## **2. Disposizioni sui beni culturali (art. 64, commi 3, 5 e 6)**

L'articolo 64, comma 3, apporta alcune modifiche all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, rendendo possibile il trasferimento di risorse disponibili dal comparto dei beni culturali al sostegno, alla valorizzazione e alla tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali.

Il comma 5 della medesima disposizione apporta alcune modifiche all'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (c.d. Legge Cinema). In particolare, con l'eliminazione dalla rubrica della parola "straordinario" si rende ordinario il Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, stimolando altresì gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale attive, tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità. Infine, per consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale, si prevede, a decorrere dall'anno 2024, di incrementare, per un importo fino a 20 milioni di euro annui, l'apposita sezione inserita nel Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

Il comma 6 prevede, infine, la possibilità per il Ministro della cultura di disporre, con propri decreti, che una quota dei proventi conseguiti in occasione di concerti, mostre, manifestazioni culturali e altri eventi, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata nel corrispondente esercizio finanziario con decreti del Ragioniere Generale dello Stato allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, dagli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia o, in accordo con i soggetti interessati, dagli enti controllati o vigilati dal medesimo Ministero, incluse le Fondazioni lirico sinfoniche e i teatri nazionali, nonché dai teatri di tradizione, dalle istituzioni concertistico - orchestrali e dai musei accreditati al sistema museale al netto dei relativi oneri, per essere destinata alla tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

## DISPOSIZIONI VARIE

### **1. Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te» (art. 2)**

La disposizione in commento incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse, individuati i termini e le modalità di erogazione e potrebbero quindi essere modificate alcune scelte contenute nel DM del Masaf del 18 aprile u.s. con il quale sono stati individuati i nuclei familiari in stato di bisogno che hanno beneficiato del contributo.

La disposizione, infine, in considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2024, il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

### **2. Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati (art. 46)**

La disposizione in esame, con l'obiettivo di concorrere all'ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), interviene sul limite di spesa previsto per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera (di cui all'art. 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), rideterminandolo nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale.

### **3. Investimenti per le regioni a statuto ordinario (art. 78)**

La misura è diretta a sostenere investimenti diretti delle regioni a statuto ordinario per la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, interventi sulla viabilità e messa in sicurezza e sviluppo del trasporto pubblico, la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili. Il contributo complessivo ammonta a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, ripartiti come segue: Abruzzo 1.580.000€, Basilicata 1.250.000€, Calabria 2.230.000€, Campania 5.270.000€, Emilia-Romagna 4.225.000€, Lazio 5.850.000€, Liguria 1.550.000€, Lombardia 8.740.000€, Marche 1.740.000€, Molise 480.000€, Piemonte 4.115.000€, Puglia 4.075.000€, Toscana 3.910.000€, Umbria 980.000€.

Veneto 3.975.000€. Tale ripartizione, tenendo fermo il saldo complessivo, può essere modificata mediante accordo da sancire in Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio 2024.

La procedura di richiesta del contributo prevede che, entro il 28 febbraio di ciascun anno, ciascuna regione beneficiaria provveda a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze l'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento e che, a partire dalla data dell'atto, decorrono termini differenziati (da 3 a 20 mesi) per la stipula dei contratti di affidamento dei lavori.

#### **4. Contributi alla progettazione degli enti locali (art. 81)**

Per favorire la tempestiva realizzazione di opere pubbliche, viene incrementato da 200 a 300 milioni di euro, per il triennio 2024-2026, il limite annuale dei contributi destinati agli enti locali – previsti dall'art. 1, comma 51, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – per la progettazione di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, nonché di messa in sicurezza di strade.